**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**ITALIA**

****

**Italia**

**Recepimento Direttive UE**

L’Italia ha recepito la direttiva procedure tramite il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25

“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato” e le successive modifiche ed integrazioni del Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159.

La direttiva qualifiche è stata recepita attraverso il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18.

La direttiva accoglienza è stata recepita tramite il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.

Le modifiche introdotte dal decreto legge n.13 del 17/02/2017 (Decreto Minniti) e dalla legge di conversione n.46 del 13/04/2017, sono riportate, all’interno della presente scheda, in corsivo.

Ulteriori disposizioni riferite alla materia in esame sono anche contenute nei testi legislativi che disciplinano l’immigrazione, in particolare: decreto legislativo n. 286 del 25/07/1998 (Testo Unico Immigrazione), e nel successivo regolamento attuativo DPR n. 394 del 31/08/1999.

**Status riconosciuti**

L’Italia si è avvalsa della facoltà prevista dalla normativa europea (scheda analitica UE) di prevedere ulteriori categorie di beneficiari, introducendo una terza forma di tutela (permesso per gravi motivi umanitari) che si affianca ai due status rientranti nella protezione internazionale, già esplicitati nella scheda dell’Unione Europea (scheda analitica UE, paragrafo Beneficiari).

Lo status di protezione umanitaria è invece definito dall’art. 32 co. 3 del decreto legislativo 25/08, nei termini di seguito riportati:

“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Il richiamo all’art.5, 6°comma, del decr. Legisl. 286/1998 fa riferimento all’ipotesi, espressamente contemplata dalla predetta norma, che “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato Italiano” che giustifichino il rilascio, da parte del Questore, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Un’ulteriore e ben diversa ipotesi, in cui è applicabile il permesso di soggiorno umanitario, è quella prevista dall’art.19 comma1, del citato Decreto 286/98, che vieta l’espulsione o il respingimento verso uno Stato “in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non è protetto dalla persecuzione”.

Lo stesso art.19 prevede, al comma 1bis, il divieto di respingimento alla frontiera di minori non accompagnati nonché altri casi di divieto di espulsione o respingimento, essenzialmente per i minori di anni 18 e per le persona affette da disabilità (commi 2 e 2bis del citato art.19) oppure a fronte del fondato rischio che lo straniero possa essere sottoposto a tortura (comma1.1).

Il regolamento attuativo del 1999 (DPR.394) prevede – a fronte delle ipotesi di divieto di espulsione o allontanamento previste dalla normativa sopra citata – il rilascio, da parte del Questore, di alcuni tipi di permesso, compreso il permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. art.28, comma1, lett. d del DPR 394/1999).

Per quanto riguarda i criteri interpretativi sull’applicazione dell’art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, del citato Decreto legislativo 286/98, si veda la circolare n. 3716 del 30/07/2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero degli Interni, che individua (a titolo meramente esemplificativo e quindi con possibilità di ulteriori interpretazioni estensive) una serie di ipotesi che giustificano il rilascio del permesso per motivi umanitari: 1) esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti; 2) gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine; 3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine; 4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza; 5) situazione familiare del richiedente asilo.

(<http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/febbraio/circ-comm-naz-asilo-30-7-2015.pdf>)

**Procedure**

**Domanda di asilo**

La domanda di protezione internazionale si può presentare solo alla Polizia di frontiera, se si è appena entrati in Italia, oppure alla Questura, se si è già presenti sul territorio, ma non ad altre autorità.

“La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente”. (art. 6, d. lgs. 25/08).

“L’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26”. (art. 3 co.2).

La domanda sarà verbalizzata dai funzionari di polizia utilizzando un modello, detto C3, che contiene molte informazioni di carattere anagrafico e una domanda sulle motivazioni per le quali ha lasciato il suo Paese d’origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno

(modulo scaricabile al sito <http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-protezione.html#.WDf_S30_uWj> ).

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda. (art. 7, d. lgs. 25/08).

Dopo aver ricevuto la domanda di protezione, la Questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi e rinnovabile fino alla conclusione della procedura di asilo.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio. (art. 4, d. lgs. 142/15).

**Minori non accompagnati**

Se viene accertata la presenza di minore non accompagnato sul territorio nazionale, che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale, lo Stato garantisce l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l’esame della domanda.

Nel caso in cui sussistano dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può essere sottoposto, previo consenso del minore stesso, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età. Ad ogni modo il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all’accoglimento della domanda, né all’adozione della decisione.

(art. 19 d. lgs. 25/08).

**Chi decide**

L’autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.**

Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR (UNHCR).

Le Commissioni territoriali erano state fissate nel numero massimo di dieci, ma con il **Decreto Legge n. 119 del 22 agosto 2014, all’art.5 co.2 vengono portate a venti.**

Viene inoltre esplicitamente previsto, al comma 1 del medesimo articolo, che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano insediate presso le Prefetture.

**Permesso di soggiorno**

Al fine di agevolare l’esame della domanda da parte della Commissione, il richiedente ha l’obbligo di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, fornendo tutti i documenti e le informazioni di cui può disporre. (art.11 d. lgs. 25/08).

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

1. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
2. tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
3. le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
4. il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
5. dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. (art. 3 d. lgs. 251/07).

**Inammissibilità**

La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame nei casi in cui il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione, o abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. (art.29, d. lgs. 25/08).

**Colloquio**

La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. L’audizione non è obbligatoria, ma il richiedente ha l’obbligo di presentarsi se convocato. La Commissione territoriale può decidere anche senza intervistare la persona, qualora ritenga di avere elementi sufficienti per concedere la protezione internazionale. (artt. 27 e 12 d. lgs. 25/08).

**Decisione**

La Commissione Territoriale può riconoscere **una forma di protezione internazionale, asilo politico o protezione sussidiaria**, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da altro paese europeo), oppure, per motivi non riconducibili alla sicurezza della persona ma per gravi motivi umanitari, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria. (art.32 d. lgs. 25/08).

Quindi, una volta riconosciuta e accettata una forma di protezione, la Questura rilascia il permesso di soggiorno corrispondente allo status.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti. (art.23 d. lgs. 251/07).

Quanto al permesso per motivi umanitari, non esiste una norma che ne definisce in modo certo la durata: di solito, quest’ultima è pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio. Nella prassi amministrativa, la durata è variabile, di norma, dai 6 mesi a 1 anno.

**Occupazione**

Il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (art. 22 d. lgs. 142/15).

*Il decreto Minniti inserisce, all’art. 8 (d), la possibilità per i prefetti, d’intesa con i Comuni, di impiegare i richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.*

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali. E’ consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europea. (art. 25 d. lgs. 251/07).

Per quanto riguarda le iniziative realizzate per l’integrazione nel tessuto sociale su impulso degli Enti Locali (cd. “progetti SPRAR”), i dati riferiti all’anno 2016, con l’indicazione delle iniziative attuate e dei numero dei richiedenti asilo coinvolti, sono consultabili nell’ “Atlante SPRAR 2016”.

(<http://www.sprar.it/pubblicazioni/atlante-sprar-2016>).

**Impugnazione**

Una delle principali novità introdotte dal decreto Minniti riguarda i gradi di impugnazione.

Il testo prevede misure per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari, eliminando il grado d’appello e prevedendo il ricorso avverso la sentenza di primo grado solo in Cassazione.

In caso di esito negativo della procedura amministrativa presso le commissioni è ammesso il ricorso presso il Tribunale ordinario. Il Tribunale competente è quello del capoluogo del distretto della Corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

*Con il decreto Minniti, all’art.1, vengono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.*

*Queste sezioni sono competenti per le controversie sotto specificate:*

* *mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue;*
* *impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;*
* *riconoscimento della protezione internazionale;*
* *mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;*
* *diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;*
* *accertamento dello stato di apolidia;*
* *l’impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all’esame delle domande di protezione internazionale.*

*È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato*.

Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

I termini per il ricorso previsti dalla legge sono **30 giorni**, ma per i richiedenti **trattenuti in CIE o nei CARA i tempi sono fissati in 15 giorni.** Se il ricorrente risiede all’estero, invece, il termine è di 60 giorni.

In seguito al ricorso la legge dispone che sia rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta d’asilo.**

Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale o che ha dichiarato la revoca o la cessazione dello status.

La sospensione automatica, è tuttavia esclusa per il richiedente che ha avuto il diniego in seguito all’audizione alla quale non si era presentato; quando il ricorso fa seguito ad un provvedimento della Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile la domanda, e l’ha rigettato per “manifesta infondatezza”; per chi è stato inviato ai CARA perché irregolarmente presente o ai CIE.

In tutti i casi in cui il deposito del ricorso non comporta la sospensione automatica del provvedimento impugnato, la sospensione può essere chiesta dall’interessato contestualmente al deposito del ricorso quando ricorrono “gravi e fondati motivi” e il giudice provvede entro 5 giorni con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto con cui fissa l’udienza.

*Entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro 6 mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro 5 giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro 5 giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile.*

Viene pertanto confermato, dalla norma appena citata, il termine di 30 giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza, entro il quale deve essere presentato ricorso in Cassazione, a pena di decadenza.

Esso viene poi notificato ai controinteressati assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio. (Art. 35 d.lgs. 25/08).

**Principali orientamenti della giurisprudenza**

**Protezione umanitaria**

Lo Stato italiano, come già citato precedentemente, garantisce la protezione umanitaria quando sussistono “gravi motivi di carattere umanitario”.

La legge, però, non specifica cosa si intenda con questa definizione, che lascia quindi spazio ad un’ampia interpretazione. Proprio per questa ragione la giustizia italiana si è dovuta esprimere in diversi casi.

**Alcuni esempi**

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la “*protezione umanitaria*” ad una coppia di coniugi in fuga dall’Iran.

I ricorrenti hanno denunciato la grave violazione dei diritti umani in Iran, dichiarazioni confermate da numerosi rapporti internazionali.

Nel riconoscere la protezione umanitaria il Giudice ha messo in risalto diversi aspetti: il programma di alfabetizzazione e di ricerca di lavoro messo in atto dai richiedenti; la coesione del nucleo familiare che ha da poco avuto un figlio e la mancanza di prospettive in caso di rientro in Iran.

Il Giudice - senza enunciarlo - ha applicato il principio per cui i motivi di carattere umanitario non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposta in generale dall’art. 2 della Costituzione, quindi, nel caso di specie il principio di solidarietà economica e sociale.

(<http://www.meltingpot.org/Protezione-umanitaria-nuove-prospettive.html?838550278#.WD_WYn0_uWh>)

Il Tribunale Civile di Trieste si è pronunciato anche con un’altra importante sentenza, nella quale viene riconosciuto il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un richiedente asilo di nazionalità pakistana, in virtù della “mancanza di risorse esistenziali nel suo paese d’origine”.

(<http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/umanitaria_pakistan.pdf>)

Nello stesso senso, si veda anche l’ordinanza del Tribunale di Milano, 1°Sezione Civile, del 31 Marzo 2016, che ritiene meritevole di protezione umanitaria un cittadino gambiano esclusivamente “in considerazione della situazione di gravissima e diffusa povertà che affligge il Gambia”
Quest’orientamento giurisprudenziale, di cui le decisioni sopra citate del Tribunale di Trieste e del Tribunale di Milano costituiscono soltanto degli esempi, produce l’effetto di ampliare a dismisura la platea dei possibili beneficiari della protezione umanitaria.

(<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/06/2016_Tribunale_Milano_31_3_Gambia.pdf>)

Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino del Ghana a seguito dei trattamenti inumani e degradanti subiti durante il suo soggiorno in Libia.
Il Giudice ha valutato sia che il ricorrente è stato arrestato in Libia per la sua condizione di straniero irregolare e sia la drammaticità del viaggio fino in Italia che ha dovuto sostenere. Questi motivi concretizzano una situazione di particolare vulnerabilità che dà diritto, ad avviso del citato Tribunale, al permesso di soggiorno umanitario.

(<http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_lecce_ordinanza_12161_del_19_10_2016_libia.pdf>)

**Status di rifugiato**

Il Tribunale di Catania ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino maliano, che aveva lasciato il proprio Paese poiché nel 2012 i ribelli erano entrati nel suo villaggio e lo avevano costretto ad arruolarsi nelle loro fila, considerando credibile la versione dei fatti riferita dal ricorrente in quanto riscontata da dati oggettivi risultanti dai siti istituzionali più aggiornati e da report internazionali.

Il Giudice ha ritenuto la situazione attuale del Mali, in particolare nella regione di Gao, altamente a rischio per il ricorrente, avvalsa dalla dichiarazione dello stato di emergenza, prorogata dalle autorità locali fino al 31 marzo 2016.

(<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/11/Ordinanza-Tribunale-di-Catania-22.06.2016.pdf>)

**Regolamento Dublino**

Con la sentenza n. 3999/2016 Reg. Prov. Coll., il Consiglio di Stato, la più alta Corte amministrativa italiana, ha annullato il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Bulgaria.

Il ricorrente, infatti, aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quest’ultimo Paese e, conseguentemente, l’Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto alla Bulgaria la ripresa in carico dell’interessato, che aveva riconosciuto la propria competenza.

Il ricorrente lamentava carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti ed, inoltre, l’inosservanza degli oneri informativi.

La sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, respingeva il ricorso rilevando che, sulla base del rapporto ECRI, relativo alla Bulgaria, reperibile sul sito web del Consiglio d’Europa e anche dal rapporto del Commissario del Consiglio d’Europa citato dalla difesa del ricorrente, è emersa l’evoluzione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Bulgaria, per cui non sussiste il rischio di trattamenti inumani o degradanti per i richiedenti asilo.

Di opinione opposte è invece l’Alta Corte italiana che ritiene, sulla base delle allegazioni fornite dalla difesa del ricorrente, “sia fondato il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Bulgaria, cosicché deve ritenersi impossibile il trasferimento del ricorrente”.

Le circostanze notorie raccolte dalla difesa dei ricorrenti sono, secondo il Consiglio di Stato, “*sufficienti a far ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E”*.

Si tratta di una decisione di fondamentale importanza perché per la prima volta in Italia un Tribunale dichiara la Bulgaria Paese membro non sicuro e ne annulla il trasferimento.

(<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Dublino-Bulgaria.pdf>).

Caso analogo è quello riguardante l’Ungheria.

Infatti, con sentenza 4004/2016 Reg. Prov. Coll., il Consiglio di Stato ha annullato il trasferimento di un richiedente asilo in Ungheria.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui la Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino aveva deciso il trasferimento in Ungheria di un richiedente asilo che aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quel Paese : conseguentemente l’Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto all’Ungheria la ripresa in carico dell’interessato, in base al regolamento UE 604/2013, richiesta accolta dallo Stato destinatario che aveva riconosciuto la propria competenza.

Anche in questo caso il ricorrente lamentava carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Ungheria dei richiedenti ed, inoltre, l’inosservanza degli oneri informativi.

Affermazioni confermate da fonti ulteriori e più recenti rispetto al rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), su cui si è basata la sentenza impugnata.

Il Consiglio ha tenuto conto delle recenti modifiche che il Parlamento ungherese ha approvato nel luglio 2015 rispetto alla legge sull’immigrazione nei cui confronti si sono levate voci critiche e accuse di razzismo, ricordando che è prevista anche la realizzazione di un “muro anti-immigrati” (una barriera munita di filo spinato che terrà profughi e migranti alla larga dal Paese) e che ben rappresenta il clima culturale e politico di avversione al fenomeno dell’immigrazione e della richiesta di protezione dei rifugiati.

Questo, unito ad altri provvedimenti condannati dall’UNHCR e Amnesty International, poiché in contrasto con “i principi morali e i minimi standard umanitari” e non in linea con gli obblighi dell’Ungheria sulla base dei trattati internazionali, ha portato la Commissione europea ad inviare all’Ungheria una lettera di costituzione in mora che ha dato inizio ad un procedimento di infrazione riguardante la legislazione ungherese in materia di asilo recentemente adottata, essendo state rilevate diverse incompatibilità della legislazione ungherese con il diritto dell’UE.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, e ha annullato il provvedimento impugnato.

Si tratta di una decisione di fondamentale importanza perché per la prima volta in Italia un Tribunale, allineandosi ad alcune decisioni di altre Corti Europee (es. Austria e Olanda), dichiara l’Ungheria Paese membro non sicuro e ne annulla il trasferimento.

(<http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/Ungheria-Paese-non-sicuro.pdf>).

**Disposizioni del decreto Minniti in materia di rimpatrio**

*L’art.19 del decreto Minniti dispone che la denominazione “Centro di identificazione ed espulsione” sia sostituita da quella di “Centro di permanenza per il rimpatrio” (o CPR).*

*Il già citato articolo 19 prevede altresì che in tali strutture vengano trattenuti, previa decisione dell’autorità giudiziaria, gli stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione, qualora non sia possibile effettuare il rimpatrio per cause di forza maggiore.*

*La rete delle nuove strutture dovrà essere ampliata, in modo da assicurarne la distribuzione sull’intero territorio nazionale. I nuovi CPR saranno allestiti nei siti e nelle aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona. Al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale vengono riconosciuti tutti i poteri di verifica e di accesso.*

**Dati statistici**

I dati statistici inerenti alle richieste di asilo, agli esiti delle stesse, e alla ripartizione per nazionalità sono reperibili al seguente link:

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo>.